

**UNIONE MONTANA VALLI SAVENA – IDICE
PIANORO**

Deliberazione n. 7

COPIA

Trasmessa al CO.RE.CO. il

Prot.n.

**Verbale di Deliberazione del
Consiglio**

OGGETTO :

DELEGA DI SERVIZI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO
STATISTICA – APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno DUEMILANOVE addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 08 e minuti
30 nella sala sede dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica la convocazione del Consiglio dell'Unione
Montana Valli Savena-Idice

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
MAESTRAMI GIOVANNI	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DALL'OMO MIRKO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MORGANTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LORENZINI MARINO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERIO AGATA	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BALDASSARRI CLAUDIO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTURI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NALDI GIORGIO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CALZOLARI GUIDO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINGHETTI GABRIELE	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTINUCCI MASSIMO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABBRUZZESE ALBERTO	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume le funzioni di Segretario la Dott. Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIOVANNI MAESTRAMI nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattative
dell'oggetto sopra indicato e nomina scrutatori i Sigg. ri Giorgio Naldi, Massimo Antinucci
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore **10,30**

Il Presidente illustra l'argomento,

IL CONSIGLIO

PREMESSO che in data 29/06/2009 è stata costituita l'Unione Montana Savena - Idice tra i Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione ai sensi di legge e pertanto con la soppressione della Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi si è attivata l'Unione Montana Valli Savena Idice;

***RICHIAMATI** l'art. 6 comma 3 e l'art. 7 dello Statuto dell'Unione Savena – Idice;*

RITENUTO che l'esercizio in forma associata dell'ufficio statistica rappresenti una valida soluzione per garantirne una migliore efficienza;

DATO ATTO che ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni in oggetto all'interno dell'Unione Montana Savena - Idice è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;

VISTO lo schema di convenzione di delega allegato al presente atto e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la quantificazione degli eventuali oneri posti a carico dei Comuni appartenenti all'Unione avverrà contestualmente all'approvazione del bilancio della stessa;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (Convenzioni);

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE resa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. == (===)

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. ==

DELIBERA

- 1 . di approvare la Convenzione tra l'Unione Montana Valli Savena - Idice ed i Comuni di Loiano, Monghidoro, Montereenzio, Pianoro per l'esercizio in forma associata della funzione di "Ufficio Statistica" che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Unione Montana alla sottoscrizione della stessa; di demandare al Responsabile del procedimento l'organizzazione del servizio e la gestione delle attività;
3. di trasmettere alla Regione Emilia Romagna, a cura del Responsabile del procedimento, gli atti previsti dalla determinazione del Responsabile del Servizio affari istituzionali ed autonomie locali della Regione stessa circa le modalità per l'inoltro delle domande di erogazione dei contributi alle forme associati.

Successivamente,

IL CONSIGLIO

Vista l'urgenza, con separata e unanime votazione, resa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico 2000, sull'ordinamento degli Enti Locali.

Consiglieri Presenti:	12
Voti Favorevoli:	12
Voti Contrari:	== ()
Astenuti:	==

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO STATISTICA

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO _____	5
ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI _____	5
ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE _____	6
ART. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI _____	6
ART. 5 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI _____	7
ART. 6 – PERSONALE _____	7
ART. 7 - DURATA E RECESSO _____	7
ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE _____	7
ART. 9 – PATRIMONIO DELL'UNIONE _____	7
ART. 10 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA _____	7
ART. 11 – CONTROVERSIE _____	8
ART. 12 – NORMA DI RINVIO _____	8
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI _____	8

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO STATISTICA

L'anno duemilanove, il giorno ___ del mese di _____ con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di **Loiano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Maestrami Giovanni**, nato a Monghidoro (BO) il 09/04/1945, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Loiano, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009, esecutiva;

Il Comune di **Monghidoro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Marino Lorenzini**, nato a Monghidoro (BO) il 22/03/1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monghidoro, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009, esecutiva;

Il Comune di **Monterenzio**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Giuseppe Venturi**, nato a Monterenzio (BO) il 20/06/1960, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Monterenzio, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009, esecutiva;

Il Comune di **Pianoro**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, **Sig. Gabriele Minghetti**, nato a Pianoro (BO) il 02/05/1956, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pianoro, autorizzato in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2009, esecutiva;

E

L'UNIONE MONTANA SAVENA – IDICE, costituita con atto Rep: _____ in data 29 giugno 2009 e rappresentata dal Presidente pro-tempore _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via _____ il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione _____

PREMESSO

- che in data 29/06/2009 è stata costituita **l'Unione Montana Savena - Idice** tra i Comuni di: Loiano, Monghidoro, Monterenzio e Pianoro ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 6 dello Statuto dell'Unione ha per oggetto il conferimento all'Unione delle funzioni, compiti e attività attinenti il sistema informativo statistico;
2. La gestione associata delle funzioni specificate al successivo art. 2 persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità;

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. La gestione associata del servizio di statistica inerenti la gestione delle seguenti attività:
 - a. collegamento funzionale ed operativo con il Sistema statistico nazionale;
 - b. rilevazione ed elaborazione dei dati di interesse dei comuni membri ed effettuazione dell'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale,

- ai fini della realizzazione del programma statistico nazionale;
- c. collaborazione con altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei comuni membri per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
 - d. effettuazione delle attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali, previste nel programma degli enti;
 - e. realizzazione dello sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni membri, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato della normativa sulla privacy;
 - f. realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei comuni membri, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promozione inoltre dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale;
 - g. predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma degli enti e di notiziari periodici di dati statistici;
 - h. produzione statistica dei servizi demografici;
 - i. supporto all'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e dell'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
 - j. espressione di pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
 - k. svolgimento di attività di consulenza informatica e di coordinamento dei sistemi informativi finalizzati alla omogeneizzazione delle banche dati esistenti ed alla realizzazione di nuove banche dati di supporto all'attività degli enti, con particolare riferimento a quella di natura programmatica e di valutazione delle politiche.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati il Servizio Statistica:
- a. ha accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, ai dati statistici e amministrativi di cui dispongono i comuni membri;
 - b. può richiedere agli uffici dei comuni membri le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma degli enti;
 - c. cura il collegamento e l'interconnessione con i comuni membri e mantiene il raccordo, anche per il tramite dei referenti con gli altri uffici e servizi dei comuni;
 - d. promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei comuni membri, limitatamente alla progettazione, alla modificazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08, il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.

2. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitate dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.

3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 5 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di pianificazione secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

ART. 6 - PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 7 - DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
3. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 9 - PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Savena – Idice per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Savena – Idice si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 11 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI LOIANO

Il Sindaco

Giovanni Maestrami

COMUNE DI MONGHIDORO

Il Sindaco

Marino Lorenzini

COMUNE DI MONTERENZIO

Il Sindaco

Giuseppe Venturi

COMUNE DI PIANORO

Il Sindaco

Gabriele Minghetti

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Maestrami

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Viviana Boracci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2009 ai sensi delle normative vigenti.

Li, 02/11/2009

IL SEGRETARIO
F.to Viviana Boracci

Il Segretario, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 - essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 - per la scadenza del termine di 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.
 - per la comunicazione del Co.Re.Co.
Prot. n. _____ Sez. _____ n. seduta _____ del _____
 - di assenza di vizi di legittimità
 - di non luogo a procedere
 - di assenza di vizi di legittimità come modificato o integrato
 - dall'atto di chiarimenti n. _____ del _____

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Maestrami_

IL SEGRETARIO
F.to Viviana Boracci

Pianoro li, _____

IL SEGRETARIO
F.to Viviana Boracci

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ **essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile**

Pianoro li, _____

IL SEGRETARIO
F.to Viviana Boracci